



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 179/12
di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO recante:
"Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/5/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/5/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 25/05/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 179/XII pag. 3
"Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo"

Normativa comparata

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 - Toscana pag. 8
"Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana . Disciplina delle rievocazioni storiche regionali"

Legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 - Marche pag. 18
"Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica."

Legge regionale 06 marzo 2017, n. 3 - Emilia Romagna pag. 21
"VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA"

Legge regionale 08 novembre 2010, n. 22 - Veneto pag. 24
"Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii."

Documentazione correlata

Proposta di legge n. 799 del 23 gennaio 2023 - Camera dei Deputati pag. 28
"Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica"



Proposta di legge recante:

“Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo”

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende promuovere il “Palio di Ribusa”, rievocazione storica che ha luogo la prima domenica di Agosto a Stilo (RC), quale evento a carattere regionale.

L'organizzazione dell'evento è gestita dall'Amministrazione Comunale di Stilo.

L'obiettivo della presente proposta di legge si colloca in una cornice normativa per la quale le politiche della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria sono finalizzate alla realizzazione di azioni attraverso cui sia possibile attivare una maggiore promozione culturale, sociale e turistiche del territorio. In particolare, il riconoscimento di eventi a carattere regionale, grazie alla diffusione della comunicazione veicolata tramite i Social ed i numerosi Network d'informazione, nel medio e nel lungo periodo, consente di veicolare una narrazione della Calabria intrisa di cultura e bellezze paesaggistiche, per molto tempo offuscate da una web reputation altamente concentrata su altre dinamiche, poco edificanti che nel tempo hanno trovato ampi spazi soprattutto per la penuria di proposte alternative qualificanti.

L'evento in oggetto, in passato, è stato cofinanziato dalla linea di intervento 5.2.5.1 POR Calabria FESR 2007/2013 - Avviso pubblico di valorizzazione BBCC – II Edizione approvato con D.D.S. n° 9321/2014.

Il Palio di Ribusa è una delle manifestazioni più belle e suggestive della tradizione popolare calabrese, un viaggio inusuale in un'atmosfera medievale e in un periodo critico, ma al contempo interessante e magico (secoli XV, XVI, XVII), che caratterizzò la società e le Istituzioni del Regno di Napoli. Un evento storico unico, che richiama la fiera signorilità della Città di Stilo, che Re Roberto nel 1339 chiamò “sua terra” e Giovanni d'Austria identificò come “fedelissima”.

Il Palio di Ribusa (tradizione ripresa nel 1997 dopo una parentesi di 280 anni) può essere definito il simbolo dell'orgoglio della stessa città, che già nel 1600 era annoverata “fra il numero di cento e dieci Città d'Italia più famose”.

La sua istituzione è strettamente legata allo svolgimento della Fera de Rebusa, una delle più importanti (assieme alla fiera della Maddalena di Cosenza e la fiera di Primavera di Reggio) delle fiere che venivano organizzate nella Calabria Citra e nella Calabria Ultra, ma soprattutto alla storia di Stilo e del suo regio demanio.

Il termine Ribusa (*luogo di rovi*) richiama alla mente le vicissitudini della nobile Città di Stilo e del vasto territorio, su cui aveva la più assoluta giurisdizione. La fiera di Ribusa, da cui il Palio trae giustificazione, era un rilevante momento istituzionale; tutt'uno con la grande festa popolare caratterizzata da gare e tornei cavallereschi.

Della fiera trattano due documenti trascritti dall'Archivio notarile di Gerace e rogati dal notaio Scipione Carbonara che nel 1650 scrive di una “*fera de Regusa*”, e dal notaio Giuseppe Baldaro, nel 1717. La fiera di Ribusa aveva regolamenti rigorosi, che venivano fatti rispettare puntigliosamente dalle autorità locali, affinché tutti i compratori e i mercanti fossero protetti e non si compissero soprusi. Venivano nominati il Mastrogiurato, che sovrintendeva a tutto lo svolgimento delle attività della fiera e due “giudici di confine”, che controllavano i posti assegnati ai venditori. Dal 1473 in poi, vigilare sull'andamento della fiera, ascoltare i reclami e rendere giustizia, toccò invece al sindaco dei

nobili, che aveva il privilegio di dichiarare aperta la fiera; in sua assenza era il primo eletto dei nobili a ricevere la bandiera. Il Palio di Ribusa, espressione del decentramento amministrativo e dell'identità culturale della città, si svolgeva nello stesso giorno di inaugurazione della fiera, di cui era parte integrante.

La gara vera e propria aveva come scenario “*lo piano di Santo Francesco*”, ma fu probabilmente ospitata, per un certo periodo, anche nei pressi di una delle cinque porte della cinta urbana. Più precisamente si trattava di quella denominata “*Scanza li Gutti*” (attuale via Madonna delle Grazie), che era stata prescelta dal parlamento stilese come porta pubblica della città.

I delegati e i cavalieri della città e dei suoi cinque casali (Camini, Guardavalle, Pazzano, Riace e Stignano), esprimevano le loro doti e capacità in tornei cavallereschi e in gare di abilità (*tiro al cerchio, tiro all'anello, tiro con l'arco, tiro con la balestra, tiro al montone*).

Le gare erano precedute da una cerimonia solenne, prima dell'inaugurazione della fiera, a cui partecipavano le autorità locali, accompagnate da cavalieri con stendardi e cavalli bardati, suonatori di tamburi e trombe, araldi e armigeri. Avuta in consegna la bandiera (che sostituiva agli inizi il drappo assegnato in premio al casale vincitore o al rappresentante della città), il sindaco dei nobili lasciava il palazzo del Capitano o del Governatore (queste sono le autorità regie richiamate dagli atti notarili del 1650 e del 1717) per raggiungere il luogo ove si svolgeva la fiera. Nel corteo, preceduto da cavalieri, da sbandieratori e “gente terrazzana di nobili onorati et del popolo”, prendevano posto gli altri sindaci (quello dei nobili procedeva a cavallo), i deputati della città e dei casali, il Capitano o il Governatore, il Mastrogiurato, canonici, magistrati, paggi, damigelle, armigeri, corporazioni delle arti e dei mestieri e la “giunta” eletta dai cittadini (la stessa che, di volta in volta, formulava le capitolarioni da sottoporre al sovrano per il placet).

Raggiunto il piazzale di S. Francesco d'Assisi e completato il protocollo di inaugurazione della fiera, la bandiera (donata da Carlo V) veniva fissata su una quercia secolare, che si ergeva maestosa nei pressi della chiesa dei Minimi conventuali e data in guardia al Battaglione della città, che si esibiva, alla fine, in spari e manovre spettacolari, dopo aver permesso il susseguirsi di varie gare popolari.

Si ritiene che la grande kermesse stilese sia nata in omaggio a S. Giorgio, divenuto in seguito protettore di Stilo, ma il cui culto era già diffuso nel territorio dell'università (non a caso il palio, fino a circa tre secoli fa, si svolgeva il 22 aprile, il giorno precedente, cioè, la festa del santo cavaliere). Oggi la rievocazione storica del Palio di Ribusa si svolge ogni anno la prima domenica d'agosto. Nei giorni precedenti si articola in giornate di spettacolo, intrattenimento e approfondimento (cortei storici, musiche di corte, giullarate, contastorie, cartomanti e chiromanti, sbandieratori, banchetti storici, cavalieri e dame). Infine, la competizione, rappresenta la rievocazione storica che nel tempo ha saputo unire il segno distintivo tra la provenienza dei partecipanti con l'unità valoriale dagli stessi rappresentata.

La proposta si compone di 4 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede, quale finalità della proposta volta a promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, il riconoscimento come evento a carattere regionale del Palio di Ribusa di Stilo;
- l'art. 2 prevede la promozione del Palio di Ribusa di Stilo, da parte di Giunta e Consiglio regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

- l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 4 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo”**

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede, quale finalità della proposta volta a promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, il riconoscimento come evento a carattere regionale del “Palio di Ribusa” di Stilo. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	Prevede la promozione del “Palio di Ribusa” da parte di Giunta e Consiglio regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art.3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:**“Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo”****Art. 1**

(Riconoscimento del Palio di Ribusa di Stilo)

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, riconosce quale evento a carattere regionale, il “*Palio di Ribusa*”, rievocazione storica organizzata dall’Amministrazione comunale di Stilo, da tenersi ogni anno la prima domenica del mese di agosto.

Art. 2

(Promozione regionale del Palio di Ribusa)

1. La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, pubblicizzano, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il “*Palio di Ribusa*” di cui all’articolo 1, al fine di rendere efficace la promozione dell’evento a carattere regionale, nazionale e internazionale.

2. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale all’evento annuale di cui alla presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Beni e attività culturali

l.r. 27/2021

1

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

(Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 11.08.2021)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura "UNESCO");

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Considerato quanto segue

1. La Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città, sia dei piccoli centri;

2. Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni dà dunque prova della forte

tradizione di valori e partecipazione civica propria della Toscana. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell'attività di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L'operato di queste associazioni è, inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero;

3. Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i più autorevoli esperti internazionali definiscono come "historical reenactment", ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato;

4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del "patrimonio culturale intangibile", così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti "comunità patrimoniali", nel senso assegnato a questo termine dalla "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società" cosiddetta di Faro, di cui alla l. 133/2020, nella quale si definisce il patrimonio culturale come "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione", e la comunità patrimoniale come "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future";

5. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco del tempo, si è avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della co-progettazione fra enti e associazioni, profilando una più spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialità dell'iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento;

6. Il sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 60/2017, promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell'offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole;

7. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, è prevista anche l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore,

finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche;

8. Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l'istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l'attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;

9. L'Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell'espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo;

10. Per le finalità espresse al punto 5 si rende necessaria una riscrittura delle disposizioni regionali nel senso di semplificare l'impianto originario degli elenchi, superando la dicotomia fra ricostruzione e rievocazione storica, aggiornando l'impianto definitorio alle più recenti acquisizioni accademiche in materia, anche al fine di fare delle manifestazioni storiche oggetto della presente legge elementi di effettiva divulgazione culturale e riconducendole alla natura di eventi capaci di creare coesione sociale, piuttosto che conflittualità di tipo agonistico. Si rinvia, inoltre, la ricognizione delle manifestazioni al calendario, anche attraverso una sua articolazione territoriale facendone la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. Si interviene altresì sull'articolazione del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, definendone meglio le competenze; si affianca all'amministrazione un organismo di consulenza scientifica che sviluppi il rapporto fra amministrazione, mondo delle associazioni e mondo della ricerca universitaria, a garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche. Tale organismo è individuato quale soggetto idoneo a supportare l'azione pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa per le associazioni e i soggetti attivi nel campo dell'organizzazione della rievocazione storica. Inoltre, si attiva il sistema della co-progettazione ormai codificato dalla normativa statale e regionale del Terzo settore, per l'organizzazione sinergica degli eventi in un quadro di valorizzazione del sistema della sussidiarietà istituzionale e sociale, arricchendo il sistema di promozione in collaborazione con l'operato dell'agenzia regionale Toscana promozione turistica e di Fondazione Sistema Toscana e si attivano i rapporti con il mondo della scuola in coerenza con la normativa statale che li prevede;

11. Per la miglior articolazione della disciplina, stante la sua più ampia portata, si rende necessario il rinvio a disposizioni attuative di dettaglio;

12. L'ampiezza del presente intervento legislativo comporta la necessaria abrogazione della l.r. 5/2012 e, data la necessità di procedere rapidamente all'apparato attuativo delle norme in vista dell'auspicata ripresa di manifestazioni pubbliche, l'esigenza di disporre l'entrata in vigore della presente legge, il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative

statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s'intende l'attività:
 - a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale: città, quartiere, paese, località;
 - b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;
 - c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.
2. Ai fini della presente legge, per manifestazioni di rievocazione storica si intendono quegli eventi pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;
 - b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con l'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, anche riuniti in associazioni;
 - c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;
 - d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.
3. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica s'intendono le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni come descritte al comma 2, e alla creazione di reti collaborative a livello intraregionale, nazionale e sovranazionale.

Art. 3

Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all'articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno.
2. Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo di "Manifestazione di rievocazione storica della Regione Toscana".
3. Il calendario è articolato su base provinciale e di esso è data ampia diffusione nell'ambito delle attività di comunicazione della Regione Toscana e delle iniziative di promozione di cui all'articolo 12.
4. La definizione delle caratteristiche del logo di cui al comma 2, l'esatta articolazione territoriale del calendario e le modalità di presentazione delle candidature delle manifestazioni da iscrivere annualmente sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 13.

Art. 4

Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1, possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura "Associazione storica della Regione Toscana". La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, definisce il logo, le modalità dell'autorizzazione e della revoca del suo utilizzo.
3. L'elenco di cui al comma 1, è aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5.
4. La tenuta dell'elenco e i suoi aggiornamenti sono curati dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. L'elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 5

Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale

1. Sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) costituite da almeno due anni;
 - b) iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
 - c) aver organizzato o cooperato alla realizzazione di almeno una delle manifestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, o svolgere attività di divulgazione e conservazione della tradizione nell'ambito della rievocazione storica.
2. L'accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b), e l'accertata inattività dell'associazione per un periodo di tre anni determinano la decadenza dall'iscrizione all'elenco, secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione avviene a seguito di domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La domanda è accompagnata dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione, nonché dall'ulteriore documentazione specificata nella deliberazione di cui all'articolo 13 e attestante, fra l'altro, i requisiti di cui al comma 1.

Art. 6

Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.
2. Fanno parte del Comitato:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale.
 - b) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
 - c) sette sindaci, di cui uno il sindaco del comune della Città Metropolitana di Firenze, o suo delegato, due sindaci di comuni con dimensione demografica inferiore ai 15 mila abitanti designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e quattro sindaci dei comuni designati dall'ANCI Toscana;
 - d) dieci membri, uno per la Città Metropolitana di Firenze e uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui all'articolo 13.
3. I membri del Comitato e il suo Presidente, individuato fra i componenti stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alle nomine di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
5. Il Comitato, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, esercita in particolare i seguenti compiti e funzioni:
 - a) redige la proposta di calendario di cui all'articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno;
 - b) esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all'articolo 9, nonché di promozione ai sensi dell'articolo 12;
 - c) elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all'articolo 14.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è validamente costituito con la nomina

del Presidente e della metà più uno dei suoi componenti.

7. Al Presidente e ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Comitato adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.

Art. 7

Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di consulenza scientifica in merito, in particolare:
 - a) alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana;
 - b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto della presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati;
 - c) al requisito dell'articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4.
2. Fanno parte dell'Osservatorio di cui al comma 1, previa intesa con le rispettive istituzioni di appartenenza quando diverse dall'amministrazione regionale:
 - a) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, con funzione di coordinatore, o suo delegato;
 - b) un rappresentante del mondo della scuola, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
 - c) un esperto di promozione turistica;
 - d) un rappresentante per ognuno dei tre atenei della Toscana e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge;
 - e) un esperto designato dalla Consulta regionale del Terzo settore prevista dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione del Terzo settore toscano).
3. L'Osservatorio, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale o del Comitato di cui all'articolo 6, promuove, in raccordo con il medesimo Comitato e per mezzo della stessa struttura regionale:
 - a) studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
 - b) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;
 - c) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell'Unione Europea.
4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura. Alla nomina si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008. L'Osservatorio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.
5. L'Osservatorio cura il raccordo con i competenti uffici dello Stato anche tramite l'apporto di esperti nelle materie di cui alla presente legge, anche a seguito di specifiche intese siglate dalla Regione.
6. Ai membri dell'Osservatorio non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
7. Entro sessanta giorni dal suo insediamento l'Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.

Art. 8

Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio

1. La Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.

Art. 9

Contributi regionali

1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, frutto della co-progettazione di cui all'articolo 10, tramite appositi bandi annuali o

pluriennali, sostenuti, in caso di efficacia su più annualità, da appositi accordi o convenzioni.

2. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015, concede altresì contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a progetti degli enti locali o delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione di cui all'articolo 10 e che siano finalizzati:
 - a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
 - b) alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali;
 - c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali.
3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente di valore, per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2:
 - a) prolungata vitalità nel tempo delle attività e delle manifestazioni;
 - b) ampio coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
 - c) ampio concorso delle istituzioni locali nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
 - d) presenza di elementi che promuovano la rappresentanza del territorio regionale, in Italia e nel mondo, all'interno dei progetti messi a contributo.

Art. 10

Attività di coprogettazione

1. Al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivano forme di partenariato con le associazioni di cui all'articolo 4, ricorrendo al procedimento della co-progettazione di cui all'articolo 11 del l.r. 65/2020, anche ad esito delle attività di co-programmazione di cui all'articolo 10 della medesima l.r. 65/2020.
2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali di cui al comma 1, detengono la titolarità delle scelte e predeterminano i contenuti dell'avviso pubblico contenente:
 - a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;
 - b) le aree di intervento;
 - c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;
 - d) i requisiti per l'adesione ai progetti in co-progettazione.
3. All'interno del procedimento di co-progettazione s'inserisce l'elaborazione di specifici disciplinari descrittivi delle attività anche preparatorie delle pratiche rievocative e concernenti i relativi livelli di sicurezza.
4. Possono aderire alle attività di co-progettazione, in qualità di partner di progetto, anche soggetti diversi da quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 4, purché in partenariato con almeno una delle associazioni iscritte al predetto elenco che eserciti la funzione di capofila, nel rispetto del disposto dell'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), della l.r. 65/2020.
5. I soggetti della co-progettazione di cui al comma 1, nell'ambito delle forme di partenariato attivate, concorrono alla realizzazione dei progetti anche mediante l'apporto di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, nonché mediante la concessione in uso di beni pubblici alle associazioni di cui al comma 1.

Art. 11

Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione

1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, secondo i principi stabiliti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g)) anche nell'ambito del sistema coordinato di cui all'articolo 4 e del piano delle arti di cui all'articolo 5 del medesimo d.lgs. 60/2017.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.
3. A tal fine, la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all'articolo 3.
4. In sede di prima applicazione il programma di cui al comma 3 è definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Promozione delle manifestazioni

1. Nell'ambito delle proprie attività di comunicazione come previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni) la Regione Toscana garantisce la massima diffusione alle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, anche tenuto conto delle ricorrenze storiche di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e in collaborazione con l'Agenzia regionale Toscana promozione turistica, e con la Fondazione Sistema Toscana, attiva specifiche campagne promozionali, anche di livello internazionale, rivolte alla massima diffusione e conoscibilità delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. Le campagne promozionali si articolano con rotazione annuale secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sul territorio regionale.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 definiscono le modalità di collaborazione con l'Agenzia regionale e la Fondazione di cui al comma 2 e i caratteri delle relative campagne di promozione.

Art. 13

Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, definisce quanto segue:
 - a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all'articolo 3;
 - b) le modalità di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell'iscrizione stessa;
 - c) la grafica del logo di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2;
 - d) i criteri dettagliati per la rotazione annuale delle manifestazioni oggetto di promozione ai sensi dell'articolo 12;
 - e) la disciplina di dettaglio del procedimento di co-progettazione di cui all'articolo 10, comma 2;
 - f) le modalità di collaborazione con l'Agenzia regionale Toscana promozione turistica e con la Fondazione Sistema Toscana, nonché i caratteri delle campagne di promozione di cui all'articolo 12, comma 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione annuale stabilisce, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, la ripartizione e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nonché all'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, delle attività di comunicazione e campagne promozionali di cui all'articolo 12, nonché per eventuali attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), numeri 1), 2) e 3).
3. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il termine di cui al comma 1.

Art. 14

Relazione

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che descrive:
 - a) le attività di promozione svolte in favore delle manifestazioni e attività di rievocazione storica;
 - b) le manifestazioni, le attività e i progetti realizzati tramite i contributi regionali di cui all'articolo 9;
 - c) le attività didattiche realizzate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono iscritte d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 4.
2. L'eventuale necessaria integrazione della documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, come dettagliatamente disciplinata dalla deliberazione di cui all'articolo 13, è integrata dalle associazioni su richiesta della competente struttura della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Le domande d'iscrizione delle associazioni all'elenco dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutate ai fini dell'iscrizione nell'elenco dell'articolo 4.
4. In sede di prima applicazione, per la redazione del calendario di cui all'articolo 3 sono tenuti presenti gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 3 bis e all'elenco di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2012.
5. Ai fini dell'iscrizione nei registri del Terzo settore richiesta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è ritenuta valida l'iscrizione nel registro regionale o nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
6. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021, i contributi di cui all'articolo 9, comma 2, sono concessi per progetti realizzati o da realizzare entro l'anno 2021 da parte degli enti locali, singoli o associati, o dalle associazioni già iscritte agli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012. I contributi sono concessi a titolo di partecipazione per le spese sostenute. Con avviso pubblico sono specificate le modalità di presentazione dei progetti e di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente:
 - a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
 - b) per l'anno 2022, per euro 468.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
 - c) per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024, annualità 2023 e 2024. (1)
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 4 e 8 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali");

Beni e attività culturali

l.r. 27/2021

10

-
- b) legge regionale 21 luglio 2015, n. 60 (Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012);
 - c) legge regionale 12 novembre 2015, n. 71 (Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012);
 - d) legge regionale 5 marzo 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012);
 - e) articolo 10 (Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2012) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021).

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

- I. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 17 .

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 23 luglio 2018, n. 29

Titolo: Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica.

Pubblicazione: ([B.U. 02 agosto 2018, n. 67](#)).

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [BENI E ATTIVITA' CULTURALI](#)

Materia: [Attività culturali – Celebrazioni](#)

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Definizione\)](#)

[Art. 3 \(Calendario regionale e logo\)](#)

[Art. 4 \(Contributi finanziari\)](#)

[Art. 5 \(Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica\)](#)

[Art. 6 \(Compiti della Giunta\)](#)

[Art. 7 \(Somministrazione di alimenti e bevande\)](#)

[Art. 8 \(Disposizioni transitorie\)](#)

[Art. 9 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 10 \(Abrogazione\)](#)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.
2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:
 - a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali delle Marche;
 - b) promuovere la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;
 - c) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dal [comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#));
 - d) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio;
 - e) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;
 - f) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica.

Nota relativa all'articolo 1

Così modificato dall'[art. 1, l.r. 1 ottobre 2018, n. 38](#).

Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini di questa legge si intendono per manifestazioni di rievocazione storica sia gli eventi rievocativi che, attraverso iniziative di intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati ed allestimenti appositamente realizzati, propongono al pubblico il ricordo di un avvenimento della storia locale le cui origini sono comprovate da fonti documentali, sia gli eventi ricostruttivi che ripropongono usi, costumi, giochi, musiche, pietanze e tradizioni rievocative di fatti storici, propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzati da particolare valore storico e culturale e che rispettano anche essi criteri di veridicità storica, anche mediante forme di espressione artistica. Le manifestazioni di rievocazione storica possono essere organizzate da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.

Art. 3 (Calendario regionale e logo)

1. E' istituito nelle banche dati di interesse regionale il calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica.
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni, è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.
3. L'iscrizione e la cancellazione dal calendario di cui al comma 1 sono gestite dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, la quale assicura, entro il trenta novembre di ciascun anno la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al calendario di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica delle Marche", sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

Art. 4 (Contributi finanziari)

1. Per le finalità dell'articolo 1 la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi rispettivamente:
 - a) ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario di cui all'articolo 3 per l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;
 - b) all'Associazione marchigiana rievocazioni storiche, di seguito denominata AMRS, per l'organizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali.

Art. 5

(Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito definita Commissione, con funzioni di supporto e coordinamento dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica, per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.
2. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno espressione delle minoranze;
 - c) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Marche;
 - d) un rappresentante dell'AMRS, indicato dalla stessa;
 - e) un rappresentante della Federazione italiana giochi storici (FIGS), indicato dalla stessa.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti.
4. La Commissione si riunisce:
 - a) su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti;
 - b) su richiesta del Presidente dell'AMRS;
 - c) ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.
5. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata a ciascun componente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre.
6. La Commissione resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia.

Art. 6

(Compiti della Giunta)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:
 - a) stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica al calendario regionale di cui all'articolo 3. Requisito indispensabile per l'iscrizione è che la manifestazione di rievocazione storica abbia ottenuto, almeno negli ultimi cinque anni consecutivamente, il patrocinio del Comune sul cui territorio è organizzata e si svolga secondo una periodicità ed in una data ricorrenti, da almeno trenta anni;
 - b) approva il logo di cui all'articolo 3 nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;
 - c) definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, garantendo comunque una quota percentuale non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziare a favore di interventi rientranti tra quelli ammessi ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4;
 - d) definisce le modalità di funzionamento della Commissione per le rievocazioni storiche di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in occasione delle manifestazioni di rievocazione storica, si applica la disciplina di cui all'[articolo 10 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5](#) (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del [Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27](#) "Testo unico in materia di commercio").

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) per l'anno 2018 la Regione concede ed eroga contributi finanziari, nei limiti della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 9, ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e all'AMRS, secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
 - b) per l'anno 2019 la Giunta regionale approva l'atto indicato al comma 1 dell'articolo 6 entro il mese di febbraio.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 40.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".
- 2 bis. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 9

Così modificato dall'[art. 38, l.r. 18 aprile 2019, n. 8](#)

Art. 10
(Abrogazione)

1.

Nota relativa all'articolo 10

Il comma 1 abroga la [l.r. 11 febbraio 2010, n. 6](#).

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3**VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 1 agosto 2019, n. 17

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Elenco regionale
- Art. 4 - Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo
- Art. 5 - Competenze della Giunta
- Art. 6 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale
- Art. 7 - Concessione contributi
- Art. 8 - Norma di rinvio
- Art. 9 - Norma finanziaria
- Art. 10 - Clausola valutativa

Art. 1
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, di seguito denominate manifestazioni storiche, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, di conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.
2. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche, quali fondamentali rappresentanti del territorio regionale in Italia e nel mondo.
3. La Regione Emilia-Romagna valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
 - a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
 - b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche;
 - d) l'aggregazione e la coesione sociale;
 - e) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo all'apprendimento scolastico.

Art. 2
Definizioni

1. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:
 - a) l'arte della bandiera;
 - b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;
 - c) la musica;
 - d) la danza;
 - e) il costume;
 - f) le arti militari e le battaglie;
 - g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;
 - h) gli sport della tradizione.
2. Le manifestazioni storiche consistono in rappresentazioni:
 - a) rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
 - b) che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale.

Art. 3
Elenco regionale

1. È istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
- c) documentazione fotografica delle attività svolte;
- d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna ed è tenuto costantemente aggiornato.

Art. 4

Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo

1. Secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la Giunta regionale approva il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, comma 1 e relativo all'anno successivo.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo recante la dicitura "Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna".

3. Requisito per la menzione nel calendario di cui al comma 1 è la regolarità dello svolgimento della manifestazione, secondo la periodicità che la contraddistingue, da almeno dieci anni.

4. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione dalla Regione Emilia-Romagna, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione.

Art. 5

Competenze della Giunta

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, previo parere della competente commissione assembleare, con proprio atto definisce:

- a) le modalità d'iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
- d) le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'atto di cui al comma 1 disciplina altresì ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 6

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale

(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte *dal dirigente regionale competente*, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.

2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

Art. 7

Concessione contributi

1. La Regione, con proprio bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 4, comma 1, anche valorizzando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche d'interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture.

2. La Regione, con proprio bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 si applica la disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) numero e dislocazione geografica delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3, finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e progetti con essi supportati;
b) numero e dislocazione geografica delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale di cui all'articolo 4 e finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Bur n. 84 del 12/11/2010

(Codice interno: 228464)

LEGGE REGIONALE 08 novembre 2010, n. 22

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.

2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

- a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
- b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
- c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
- d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
- e) l'aggregazione e la coesione sociale;
- f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.

Art. 2**Manifestazioni storiche**

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:

- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

Art. 3**Registro delle manifestazioni storiche**

1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

Art. 4

Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale

1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura "manifestazione storica di interesse locale" e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all'articolo 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgono città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.

3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Art. 5

Norma di rinvio

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione pluriennale 2010-2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 2010

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Manifestazioni storiche
- Art. 3 - Registro delle manifestazioni storiche
- Art. 4 - Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale
- Art. 5 - Norma di rinvio
- Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 novembre 2010, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione

- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 giugno 2010, dove ha acquisito il n. 39 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Tesserin, Toniolo, Padrin, Bendinelli, Conta e Mainardi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 settembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2010, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto può vantare uno dei più significativi patrimoni di manifestazioni di significato storico e rilievo culturale, espressione della ricchezza ed articolazione del patrimonio di identità e cultura che accomuna territori e comunità della regione.

Tale patrimonio di storia, cultura e tradizioni e le manifestazioni che ne costituiscono rievocazione e condivisione, costituiscono nel contempo, momento di aggregazione e coesione sociale di comunità che suscitando il ricordo del passato rafforzano la loro identità di comunità, ma costituisce anche espressione di una delle diverse tipicità che la offerta turistica regionale può presentare: il turismo culturale.

Il significato e richiamo per il turista dei diversi segmenti di offerta del turismo culturale, anche quale turismo legato alle tradizioni di eventi culturali locali e alle loro rievocazioni storiche, è un dato acclarato nei più recenti studi a supporto degli strumenti di pianificazione e promozione turistica della regione, che vedono nel turismo culturale dei centri minori, un prodotto in grado di offrire significativi margini di crescita.

Tali sono le finalità che la presente iniziativa si propone di perseguire, non solo con un, pur se limitato riconoscimento economico in forma di contributo per la organizzazione, ma anche con la introduzione di una disciplina che consenta di operare una ricognizione delle iniziative presenti e ricorrenti sul territorio ed una loro integrazione con le iniziative di promozione dei prodotti turistici.

Si viene così a colmare un vuoto nella legislazione regionale; infatti, a ben vedere, gli strumenti normativi attualmente in essere escludono espressamente dal loro ambito di applicazione iniziative riconducibili alle manifestazioni storiche di interesse locale: basti pensare alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 recante "Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale" il cui campo di applicazione non contempla fra le proposte ammissibili quelle "riferite ad eventi...di rilevanza esclusivamente locale" e la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 recante "Disciplina del settore fieristico" che pure prevede come non rientrano nella tipologia delle manifestazioni fieristiche (articolo 3) "le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto".

L'articolato del progetto di legge muove così dalla esplicitazione delle finalità dell'intervento legislativo proposto (articolo 1) e da una definizione espressa, sia pure ai soli fini della presente iniziativa legislativa (articolo 2) del concetto di "manifestazioni storiche di interesse locale", comprensiva sia delle rievocazioni di avvenimenti storici, qualificati come tali in quanto comprovati da fonti ed apparati documentali, e di quanto tali risalenti nel tempo, sia di iniziative che ripropongono usi e costumi della tradizione ed identità regionali e la cui organizzazione, anche se più recente, si presenta come ricorrente da almeno venti anni (anche se tale ricorrenza non vuole significare necessariamente cadenza annuale ma intende riferirsi alla tipicità e periodicità che è propria, per tradizione, di ogni manifestazione).

Gli articoli che seguono (articoli 3 e 4) si propongono nel contempo di dare sistema alle iniziative presenti sul territorio, determinando le condizioni minime per la loro conoscibilità: registro delle manifestazioni storiche, calendario annuale ed il loro raccordo con gli strumenti di promozione ed immagine turistica.

L'articolo 4 prevede inoltre la concessione dei contributi per la organizzazione delle manifestazioni e rinvia alla Giunta regionale la definizione delle modalità esecutive e di attuazione, prevedendo peraltro in modo espresso, ed in coerenza con il disegno complessivo della iniziativa legislativa, il riconoscimento di una forma di priorità alle iniziative che venendo organizzate in circuiti fruibili secondo soluzioni integrate ed agevolate, fanno sistema, contribuendo così alla promozione turistica dei rispettivi territori.

Una norma di rinvio (articolo 5) volta ad agevolare la identificazione del regime giuridico da applicare in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di tali manifestazioni e la norma finanziaria (articolo 6), completano l'articolato.

La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 settembre 2010 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori.

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto e Italia dei Valori.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/2007 è il seguente:

"Art. 11 - Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall'articolo 6."

4. Struttura di riferimento

Direzione attività culturali e spettacolo

CAMERA DEI DEPUTATI N. 799

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARVI, BARABOTTI, CANDIANI, CAVANDOLI, FURGIUELE

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 23 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge intende promuovere e sostenere le manifestazioni di rappresentazione e rievocazione storica, un patrimonio culturale, storico e identitario di cui è inteso l'intero territorio nazionale. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un punto di riferimento e di promozione a livello nazionale per le rievocazioni storiche e di prevedere un particolare riconoscimento per le iniziative e i progetti di qualità mediante il rilascio del logo « Rievocazione storia italiana ». Tale logo è concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – e al suo rilascio può seguire l'attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per le rievocazioni storiche e quelle

delle associazioni e degli altri enti per la loro attività.

Sono pienamente riconosciute e fatte salve le competenze delle regioni, molte delle quali hanno già regolamentato la materia e previsto proprie misure di promozione e sostegno. Con la presente proposta di legge si intende offrire ulteriori misure di promozione e sostegno a livello nazionale, che si aggiungono così a quelle previste a livello regionale.

L'articolo 1 della proposta di legge detta i principi generali, sancendo il riconoscimento delle manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione. Tali manifestazioni costituiscono un fattore di sviluppo della cultura e un elemento di coesione e di identità nazionale nonché uno strumento di diffusione della cono-

scenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo. Esse sono anche un ambito importante dell'attività imprenditoriale, culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

L'articolo 2 reca le definizioni, specificando in particolare le caratteristiche delle manifestazioni di rievocazione storica, tra cui che siano incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, che siano caratterizzate dalle pratiche performative indicate – come, per esempio, l'uso di abiti storici, palii e giochi storici – e siano realizzati da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti, pubblici o privati, senza fini di lucro e aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica e l'elenco nazionale di rievocazione storica. L'attuazione dell'articolo è demandata a un decreto del Ministro

della cultura, da adottare di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con l'articolo 4 è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato scientifico, composto di quindici membri, con funzioni consultive e di promozione di studi e ricerche nonché di offerte formative. Il Comitato esprime parere anche sulla concessione di contributi ai progetti di rievocazione storica e di contributi destinati alle associazioni e ad altri soggetti per la loro attività e per la realizzazione di pubblicazioni e convegni in materia. Tali contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 5 a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

L'articolo 6 prevede la promozione di iniziative didattiche nelle scuole, mentre l'articolo 7 prevede deroghe alla normativa sul porto e sull'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documen-

tali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio;

b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità;

c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo.

2. I fini statuari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

3. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 sono definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3.

(Albo ed elenco nazionali)

1. Sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato « albo », e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « elenco ».

2. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale;

d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente;

e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta

giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

5. L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Ministero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale.

Art. 4.

(Comitato scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da quindici membri designati:

a) uno dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro del turismo;

c) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) dieci dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo « Rievocazione storica italiana », rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco;

b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica;

c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;

e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea;

f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5.

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Art. 5.

(Fondo per la rievocazione storica)

1. I contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *b*), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il primo periodo è soppresso.

Art. 6.

(Iniziativa didattica nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di

cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 7.

(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0020860